

Allegato [●] al n. [●] di Repertorio

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE BIANCA GARAVAGLIA ENTE DEL TERZO SETTORE”**

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita per trasformazione della “Associazione Bianca Garavaglia ODV” una Fondazione denominata

“Bianca Garavaglia Ente del Terzo Settore”

per brevità anche “**ABG ETS**” (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Busto Arsizio**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Fondazione ha per scopo quello di supportare la ricerca scientifica di particolare interesse sociale riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche infantili e di aiutare i bambini e gli adolescenti colpiti da malattie oncologiche creando le condizioni affinché gli stessi e i loro familiari possano aspirare ad un miglioramento delle proprie condizioni di vita, aumentando in tutti i modi possibili i loro momenti di felicità durante il difficile periodo della malattia e nel corso del successivo periodo di convalescenza, mirando a facilitare la possibilità che guariscano e diventino adulti con possibilità di una vita da vivere pienamente.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere u), q), a) ed i) del D.Lgs 117/2017 come segue:

- attività di beneficenza, diretta ed indiretta, di sostegno a distanza e di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo Settore. A tal fine la Fondazione sostiene, in particolare, altri enti senza scopo di lucro pubblici o privati che operano nell'ambito della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell'età infantile, finalizzata al miglioramento delle procedure terapeutiche di patologie di particolare rilevanza sociale, quali i tumori solidi dell'età pediatrica ed adolescenziale;

- realizzazione e gestione di alloggi sociali di carattere residenziale temporaneo diretti a soddisfare i bisogni sociali e sanitari dei minori malati di tumore e delle loro famiglie e al miglioramento della loro qualità di anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene, mobile o immobile, che pervenga alla Fondazione a

qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Membri della Fondazione

5.1 Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori Promotori;
- i Partecipanti.

5.2 Assumono la qualifica inizialmente di Fondatori Promotori il signor Carlo Garavaglia (codice fiscale GRV CRL 42C13 B300S), la signora Francesca Carnaghi: (codice fiscale CRN FNC 47M68 B300H) e il signor Antonio Tosi (codice fiscale TSO NTN 41P09 B300W). Spetta a ciascun Fondatore Promotore la facoltà di designare la persona destinata a sostituirlo – che assumerà a sua volta la qualifica di “Fondatore Promotore” - nella sua posizione per tutte le prerogative allo stesso attribuite dal presente statuto, ivi compresa quella di cui al presente articolo, per il caso di sua mancanza, intendendosi per “mancanza” la morte, l’incapacità sopravvenuta o la rinuncia alla sua posizione. In caso di permanente impedimento o decesso di uno dei Fondatori Promotori senza che lo stesso abbia designato la persona destinata a sostituirlo, l’esercizio delle prerogative riservate dal presente statuto ai Fondatori Promotori spettano ai/al Fondatori/e Promotori/e superstiti/e. Qualora vengano meno tutti i Fondatori Promotori senza che nessuna di essi abbia designato il proprio sostituto le funzioni e le prerogative loro attribuite saranno di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

5.3 Assumono la qualifica di Partecipanti, inizialmente, i soci dell’“Associazione Bianca Garavaglia” e, successivamente, possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e i soggetti giuridici che ne facciano richiesta e, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

5.4. I nominativi dei Partecipanti sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.

5.5. L’entità dei versamenti e l’attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste in

uno specifico regolamento.

5.6. La qualità di Partecipante si perde per esclusione.

L'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento del contributo annuale; è, invece, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi in caso di:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5.7. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento di obbligazioni assunte.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato scientifico.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto di trasformazione e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) ai Fondatori Promotori è riservata la nomina di due consiglieri in caso di Consiglio composto da tre membri, di tre consiglieri in caso di Consiglio composto da quattro o cinque membri; di quattro consiglieri in caso di Consiglio composto da sei o sette membri, con facoltà di designare anche se stessi;
- b) i restanti consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione in scadenza determina il numero complessivo di componenti del Consiglio successivo.

7.4. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere rinominati

7.5. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di una consigliere nel corso del mandato, il sostituto verrà designato con le stesse modalità e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

7.6. Qualora il soggetto competente alla nomina di un consigliere non vi provveda

nel termine di 60 giorni, la nomina del consigliere allo stesso riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in carica.

7.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.8 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarata decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) nomina tra i propri componenti il Presidente, scegliendolo fra i membri nominati dai Fondatori Promotori, e il Vice Presidente;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) può nominare il Segretario e/o il Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione;
- m) delibera le modifiche allo statuto;
- n) delibera le operazioni straordinarie;
- o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- p) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo art. 9.6.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario o dal Direttore Generale della Fondazione se nominati o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

10.5 Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 11

Assemblea dei Partecipanti

11.1. L'Assemblea è composto dai Partecipanti di cui al precedente articolo 5.3 ed è convocata dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Partecipanti, ovvero due membri del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

11.2. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni Partecipante può farsi rappresentare da un altro Partecipante mediante delega scritta e ha diritto a un voto. Ogni Partecipante non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio di Amministrazione da questi delegato.

All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

11.3. L'Assemblea:

- esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7.2 lett. b).

11.4. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

11.5. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario della riunione, nominato in apertura dell'assemblea, che lo firma unitamente al Presidente ed è trascritto sul relativo libro.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro o da un collegio, composto da tre membri.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Comitato Scientifico

13.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da persone di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione che rimarranno in carica per tre esercizi e in ogni caso per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che le ha nominate. I componenti del Comitato Scientifico possono essere riconfermati per più mandati.

13.2 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di indirizzo ed ha la funzione di supportare il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti e funzioni.

13.3. Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il

bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Estinzione

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17

Norme applicabili

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.